



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
PRESIDENZA

Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia" – Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 10138 TORINO  
Tel: 011/432.75.31/3/4/5 – Fax: 011/432.75.82-432.87.05 - E-mail: tribunale.torino@giustizia.it

Protocollo n: 4856/S

CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI  
TORINO  
21 SET. 2011  
Pervenuta il .....  
Protocollo al ..... 8670

Torino, 16 SET. 2011

Allegati: 1

**Oggetto: Esecuzione delle pene sostituite con lavori di pubblica utilità.**

*Al Presidente dell'Ordine degli Avvocati  
di TORINO  
c.a. Avv.to Mario Napoli*

In relazione all'oggetto, ed al fine di assicurare una procedura che consenta una corretta esecuzione delle sentenze che prevedono pene sostituite con il lavoro di pubblica utilità o la sospensione condizionale della pena subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, si è proceduto alla elaborazione e stesura dell'allegato protocollo.

Si rende pertanto necessario che la procedura, già in corso di esecuzione, sia resa nota a tutti gli avvocati e si auspica la loro collaborazione con invito a formulare ogni eventuale osservazione che possa contribuire al miglioramento della stessa.

Distinti saluti

Il Presidente del Tribunale  
Luciano PANZANI

da distribuire  
a tutti i  
casi e  
colp.



## UFFICI GIUDIZIARI DI TORINO

**Oggetto: Esecuzione delle pene sostituite con lavori di pubblica utilità.**

All'esito dell'incontro del tavolo tecnico riunitosi il giorno 12.5.2011 cui hanno preso parte rappresentanti del Tribunale di Torino, dell'Ufficio GIP di Torino, della Procura di Torino e dell'UEPE di Torino e dei successivi incontri si è convenuto che l'esecuzione delle pene sostituite con lavori di pubblica utilità debba avvenire secondo la scaletta seguente che prevede, per la fase di cognizione e per quella strettamente dell'esecuzione, gli elementi da indicare e gli adempimenti che i diversi uffici debbono porre in essere perché si possa correttamente eseguire le sentenze che prevedono pene sostituite con lavori di pubblica utilità.

### IPOTESI PREVISTA DAGLI ART.186 C. 9 BIS E 187 C. 8 BIS CDS

#### FASE DI COGNIZIONE

##### **Patteggiamento:**

Nell'ipotesi di richiesta di patteggiamento l'imputato deve produrre al P.M. con la proposta di patteggiamento una dichiarazione di disponibilità da parte dell'Ente/Associazione ad espletare il lavoro di pubblica utilità nonché, nel caso di cui all'art 187 del CdS, il programma terapeutico e socio riabilitativo predisposto dal Sert. o da struttura privata autorizzata ex art. 116 Dpr 309/90.

Ai fini di una corretta gestione delle disponibilità presso gli enti e le associazioni deve essere osservata la seguente procedura.

I difensori devono essere invitati a rivolgersi, prima della data dell'udienza, alla Referente per i Lavori di Pubblica Utilità presso la Procura della Repubblica (dr.ssa Alessandra Albri, scala A – 5 piano – stanza 51408 – tel . 011.4327163 – e mail [alessandra.albri@giustizia.it](mailto:alessandra.albri@giustizia.it)) che fornirà tutte le informazioni concernenti le disponibilità alla accoglienza da parte degli enti e delle associazioni convenzionate, nonché le indicazioni per l'eventuale ricerca di un ente o associazione non ancora convenzionata fornite direttamente da parte dell'interessato.

Successivamente il difensore prenderà contatto con l'ente o l'associazione per concordare un incontro con l'assistito per la definizione della tipologia di lavoro e dell'orario da osservare.

In tale sede l'assistito otterrà il rilascio di una dichiarazione di disponibilità all'accoglimento dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità che l'avvocato presenterà in udienza e, prima ancora, al P.M. per ottenere il consenso al patteggiamento.

Qualora si tratti di enti o associazioni che non hanno ancora proceduto alla sottoscrizione di una convenzione, la dichiarazione di disponibilità dovrà altresì contenere l'indicazione che verranno assolti tutti gli oneri ed assunti tutti gli impegni previsti dal Decreto Ministeriale 26 marzo 2011 e dovrà essere preliminarmente consegnata alla Referente per i Lavori di Pubblica Utilità (dr.ssa

Alessandra ALBRI) per le opportune verifiche il cui esito verrà comunicato al giudice, unitamente alla copia dello Statuto.

Il Giudice nel dispositivo della sentenza<sup>1</sup> con la quale applica il lavoro sostitutivo deve necessariamente indicare, oltre la pena:

- la durata della lavoro di pubblica utilità da svolgere a seguito della sostituzione da calcolare secondo il criterio indicato dall'art. 54 comma 5 D.Lvo 275/2000 di due ore per ogni giorno ovvero due ore per € 250,00 di ammenda e da eseguire per un massimo di 6 ore settimanali superabili a richiesta dell'imputato sino ad un massimo di 8 ore al giorno;
- l'indicazione della possibilità di iniziare lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità prima del passaggio in giudicato della sentenza e l'indicazione del termine ultimo (indicativamente quattro mesi) decorrente dalla irrevocabilità della sentenza, entro il quale il lavoro deve essere comunque iniziato;
- nell'eventualità in cui non sia indicata in sentenza la possibilità di iniziare subito il lavoro di pubblica utilità questo può essere iniziato solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

#### **Cancelleria del Giudice:**

Il dispositivo di sentenza, con allegato il programma, a cura della cancelleria del Giudice deve essere notificato al condannato e va inviato tempestivamente all'Ufficio Esecuzione della Procura di Torino, all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del luogo ove il lavoro verrà svolto e all'Ente presso il quale verranno svolti i lavori di pubblica utilità, indicato dal Giudice in sede di condanna con precisa indicazione dei dati anagrafici e della indicazione della residenza o domicilio del condannato.

La tempestiva comunicazione all' UEPE ed all'Ente del provvedimento del Giudice, consente al condannato di iniziare l'esecuzione senza ritardo comunque anche prima del passaggio in giudicato della sentenza.

Va peraltro evidenziato che il lavoro di pubblica utilità non potrà avere inizio prima della pronuncia del dispositivo e che, comunque, l'UEPE non potrà tener conto del lavoro eventualmente eseguito prima di tale pronuncia.

Al passaggio in giudicato della sentenza il fascicolo deve essere tempestivamente trasmesso all'Ufficio Esecuzione del Tribunale per quanto di competenza.

#### **Ipotesi diversa dal patteggiamento:**

Qualora il lavoro di pubblica utilità sia stato disposto dal giudice non a seguito di richiesta di patteggiamento, ma in giudizio abbreviato o ordinario (casi in cui, verosimilmente, l'imputato non eseguirà immediatamente il lavoro di pubblica utilità), la cancelleria del Giudice comunicherà all'Ufficio Esecuzione della Procura di Torino, all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del luogo ove il lavoro verrà svolto ed all'Ente, oltre alla sentenza con allegato il programma, anche notizia dell'eventuale presentazione dell'atto di impugnazione.

Tale notizia è necessaria perché l'UEPE -qualora il difensore non comunichi espressamente alla Referente per i lavori di pubblica utilità (dott.ssa ALBRI) che l'imputato intende comunque, anche in tal caso, iniziare il lavoro di pubblica utilità prima del passaggio in giudicato della sentenza-

---

<sup>1</sup> Si allega a titolo esemplificativo modello di dispositivo.

potrà svincolare la Risorsa (ossia l'Ente che ha dato la disponibilità) dall'impegno assunto e così liberare un ulteriore posto, accessibile ad altre richieste.

Quando la sentenza che ha disposto il lavoro di pubblica utilità sarà diventata definitiva, il difensore dell'imputato dovrà verificare che permanga la disponibilità alla effettuazione del lavoro di pubblica utilità con le stesse modalità già disposte in sentenza.

Qualora la Risorsa individuata in sentenza non sia più disponibile, il difensore procederà alla ricerca di una nuova disponibilità (contattando la Referente per il lavoro di pubblica utilità presso la Procura della Repubblica, attualmente dott.ssa ALBRI) e l'interessato dovrà formulare richiesta al giudice dell'esecuzione di un provvedimento di modifica di quanto disposto in sentenza.

Il riferimento per l'acquisizione della sentenza irrevocabile è l'Ufficio Esecuzione di II° grado.

Ove la parte non si attivi, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità potrà essere revocata incombendo sull'imputato un onere di collaborazione. (Cass. n. 6314 del 10.12.2009)

### FASE DELL'ESECUZIONE

Per la fase esecutiva si rendono necessari i seguenti adempimenti:

#### **Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE)**

L'UEPE, ricevuta la sentenza emessa dal Giudice, corredata dalla dichiarazione di disponibilità dell'Ente e dal programma dell'attività, dopo aver interpellato l'Ente, comunicherà alla Procura Ufficio Esecuzioni Penali la data di inizio del lavoro di pubblica utilità.

L'UEPE informerà il Giudice sull'eventuale andamento negativo e su eventuali problematiche emerse, sia relative alla Risorsa che al soggetto interessato.

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, l'UEPE comunicherà l'esito della verifica al Giudice e all'Ufficio Esecuzione Penale della Procura competente.

#### **Il Giudice che ha emesso la sentenza**

Ricevuta dall'UEPE la relazione, il Giudice che ha emesso la sentenza provvederà a fissare, e comunicare alla Procura, la data dell'udienza di verifica per la declaratoria di estinzione del reato, ovvero per la diversa decisione per il caso in cui il condannato non si sia attenuto al progetto concordato, ovvero non si sia attivato, ovvero sia stato comunque inadempiente.

La Cancelleria del Giudice annoterà gli estremi del procedimento e i provvedimenti intervenuti su un registro informatico.

L'ordinanza divenuta esecutiva deve essere tempestivamente trasmessa alla Procura Ufficio Esecuzioni Penali, all'Ufficio Esecuzione del Tribunale e all'Ufficio della Prefettura.

#### **Procura della Repubblica -Ufficio Esecuzioni Penali**

L'Ufficio esecuzione della Procura provvederà ad iscrivere il titolo esecutivo, nell'apposita classe del registro informatico SIEP.

Provvederà altresì ad archiviare il fascicolo dell'esecuzione una volta ricevuta dal giudice dell'esecuzione l'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato, ovvero ad eseguire la sentenza nel caso in cui il Giudice abbia deciso diversamente rispetto all'estinzione.

**IPOTESI PREVISTA DALL'ART 73 COMMA 5 Bis DPR 309/90**

Si segue la procedura sopra indicata per l'art. 187 comma 8 bis CdS .

**IPOTESI PREVISTA DALL'ART. 165 DEL C.P.**

Si segue la procedura sopra indicata per l'art. 186 comma 9 bis CdS, nel caso di sentenza diversa dal patteggiamento, ma:


- non è possibile iniziare il lavoro di pubblica utilità prima del passaggio in giudicato della sentenza;
- non opera il rinvio all'art. 54 comma 5 del D.Lvo 274/2000 (secondo il quale, ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione anche non continuativa di due ore di lavoro di pubblica utilità), in quanto non richiamato dall'art. 18 bis delle disposizioni di coordinamento al codice penale e pertanto deve essere indicato in sentenza il numero delle ore di lavoro calcolato in 6 ore settimanali con durata massima di 156 ore (corrispondenti a mesi 6). (Vedi Sentenza Cassazione Sezione I, 16.06.2009, n. 32649).
- non è prevista la comunicazione all'UEPE per la verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ma la comunicazione all'ufficio di Pubblica Sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza, alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

L'esecuzione resterà sospesa sino al momento in cui la sentenza che ha disposto il lavoro di pubblica utilità sarà diventata definitiva ed il difensore dell'imputato dovrà verificare, contattando la Referente per il lavoro di pubblica utilità presso la Procura della Repubblica (attualmente dott.ssa ALBRI), che presso l'Ente/Associazione permanga la disponibilità allo svolgimento dell'attività già concordata, provvedendo in caso contrario alla ricerca di una nuova disponibilità con richiesta al giudice dell'esecuzione di un provvedimento di modifica di quanto disposto in sentenza.

**Ove la parte non si attivi, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità potrà essere revocata incombendo sull'imputato un onere di collaborazione.** (Cass. n. 6314 del 10.12.2009)

Torino, 11 AGO. 2011

Il Dirigente dell'UEPE di Torino  
Angela Maria REALE



Il Procuratore della Repubblica  
Gian Carlo CASELLI



Il Presidente del Tribunale  
Luciano PANZANI



## RIFERIMENTI TELEFONICI

### UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI TORINO

Via Pomba 29 – Torino

Direttore Dott.sa Angela Maria REALE

Tel: 011/5623661

Fax: 011/544740

### REFERENTE PER I LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' C/O PROCURA

dott.ssa Alessandra ALBRI (stanza 51408 scala A – 5 piano)

Tel. 011/4327163

mail: [alessandra.albri@giustizia.it](mailto:alessandra.albri@giustizia.it)

### UFFICIO ESECUZIONI PENALI PROCURA

Monica CREPALDI

Tel: 011/4327385

Fax: 011/4327747

### UFFICIO ESECUZIONE di II^ grado

cancelliere Pollio

tel. 011/4328327

## MODELLO DI DISPOSITIVO

Visti gli artt. 444 e segg. c.p.p.;

applica, su accordo delle parti, a \_\_\_\_\_ per il reato ascrittogli in rubrica, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi \_\_\_\_\_ e giorni di \_\_\_\_\_ e euro \_\_\_\_\_ di ammenda.

Visto l'art. 186 c. 9 bis/ 187 c. 8 bis D.Lvo 285/92,

sostituisce la pena detentiva e la pena pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità ragguagliata in complessive ore \_\_\_\_\_ di lavoro da eseguirsi presso la \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_.

Il lavoro di pubblica utilità dovrà essere eseguito con svolgimento preferibilmente di n. \_\_\_\_\_ ore a settimana, compatibilmente alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'interessato.

Dispone che il lavoro di pubblica utilità possa avere inizio in un periodo compreso tra il decimo giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza e il termine ultimo di mesi quattro dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza; *autorizza lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità prima che la sentenza divenga irrevocabile.*

Dispone la confisca amministrativa del veicolo in sequestro, salvo revoca di tale confisca in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.

Applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni 1, salvo riduzione di tale sospensione in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.

Incarica l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna territorialmente competente, di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e manda alla cancelleria per la relativa comunicazione.